

Nn. 951 e 1082-A

Relazione orale Relatrice Bisinella

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 5 febbraio 2016

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (n. 951)

d'iniziativa della senatrice DE MONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2013

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (n. 1082)

d'iniziativa dei senatori BELLOT, BITONCI, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI e VOLPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 2013

INDICE

Pareri:		
- della 5ª Commissione permanente	Pag.	3
 della Commissione parlamentare per le questioni regionali 	»	4
Disegni di legge:		
- testo proposto dalla Commissione	>>	6
- n. 951, d'iniziativa della senatrice De Monte	>>	8
- n. 1082, d'iniziativa dei senatori Bellot ed altri	>>	9

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Santini)

sul nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti

27 gennaio 2016

La Commissione, esaminato il nuovo testo unificato dei disegni di legge e i relativi emendamenti, esprime sul testo, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: «bilancio triennale 2015-2017» con le parole: «bilancio triennale 2016-2018» e delle parole: «anno 2015» con le parole: «anno 2016».

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: deputata Simoni)

sui disegni di legge nn. 951 e 1082

8 gennaio 2014

La Commissione,

esaminati congiuntamente i disegni di legge S. 951 e S. 1082, in corso di esame presso la 1ª Commissione del Senato, i quali, con identica formulazione, dispongono il distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine;

rilevato che:

l'articolo 132, secondo comma, della Costituzione prevede che «Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra»;

la popolazione interessata, nel *referendum* svoltosi il 9 e 10 marzo 2008, ha approvato la proposta di distacco-aggregazione con la prescritta maggioranza, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2008;

i consigli regionali delle regioni interessate si sono espressi a favore del distacco-aggregazione: in particolare, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il 23 novembre 2010 un voto alle Camere e al Governo affinché «procedano prontamente all'esame e all'approvazione di una legge, nelle forme previste dal secondo comma dell'art. 132 della Costituzione italiana, quale effetto del pronunciamento della popolazione del Comune di Sappada (BL) che, in maniera inequivocabile ha richiesto, in modo omogeneo e plebiscitario, il passaggio di Sappada dalla Provincia di Belluno a quella di Udine e conseguentemente dalla Regione Veneto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia»; a sua volta il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il 28 giugno 2012 una mozione che «dà mandato al presidente del Consiglio regionale del Veneto e alla Giunta regionale di intervenire nei confronti del Parla-

mento e del Governo affinché procedano prontamente all'esame e all'approvazione di una legge, nelle forme previste dal secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione italiana, quale effetto del pronunciamento della popolazione del Comune di Sappada (BL), che in modo omogeneo e plebiscitario ha richiesto il passaggio dalla Provincia di Belluno a quella di Udine e conseguentemente dalla Regione Veneto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia»;

rilevato altresì che:

la Commissione affari costituzionali della Camera, discutendo, nella XV e nella XVI legislatura, la richiesta di distacco-aggregazione del comune di Lamon da una regione a statuto ordinario, il Veneto, ad una regione a statuto speciale, il Trentino-Alto Adige, ha esaminato progetti di legge costituzionale (XV legislatura, C. 1359; XVI legislatura, C. 455 e C. 1698) e che, nella XV legislatura, il Governo ha ritenuto di presentare, per il distacco-aggregazione di Lamon, un disegno di legge costituzionale (C. 1427);

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 66 del 2007, in sede di conflitto di attribuzione promosso dalla regione Valle d'Aosta nei confronti dello Stato, ha chiarito che per la variazione dei confini delle regioni a statuto speciale si applica la disciplina procedurale di cui al secondo comma dell'articolo 132, e non quella prevista dallo statuto speciale per la revisione dello statuto stesso, senza peraltro affrontare la questione del tipo di fonte da utilizzare (se la legge ordinaria o costituzionale);

il secondo comma dell'articolo 132, a differenza del primo comma, che disciplina la creazione di nuove regioni, non prevede espressamente l'utilizzo della legge costituzionale;

la questione del tipo di fonte da utilizzare per il distacco-aggregazione rientra nella competenza della Commissione affari costituzionali, che l'ha valutata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia

Art. 1.

- 1. Il comune di Sappada è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di Belluno, contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune di Sappada, si intendono sostituiti da riferimenti, rispettivamente, alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla provincia di Udine.
- 3. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
- 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, valutati in euro 705.000 a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze prov-

vede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 4. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera i), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 951

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE DE MONTE

Art. 1.

- 1. Il comune di Sappada è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine.
- 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le modifiche o integrazioni alle disposizioni legislative vigenti che risultino strettamente consequenziali al disposto di cui al comma 1.
- 3. Il Governo è autorizzato ad adottare le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1082

D'iniziativa dei senatori Bellot ed altri

Art. 1.

- 1. Il comune di Sappada è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine.
- 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le modifiche o integrazioni alle disposizioni legislative vigenti che risultano strettamente consequenziali al disposto di cui al comma 1.
- 3. Il Governo è autorizzato ad adottare le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.